

Tribunale di Bologna Sez. lavoro,

Sentenza 05-06-2014

Svolgimento del processo

In data 31/07/2012 i signori , tutti dipendenti presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Bologna, appartenenti alla categoria C, convenivano in giudizio la Provincia di Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.

Premettevano di aver percepito fino al 31-10-2011, l'indennità di disagio prevista dalla contrattazione integrativa decentrata, indennità che la Provincia, a seguito di verifiche contabili da parte dei Servizi Ispettivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in esecuzione delle conseguenti determinazioni da esso adottate, aveva revocato ai suddetti, dipendenti con effetto immediato.

Affermavano che tale indennità era stata prevista dal C.C.N.L. del 01-04-1999 e dalla contrattazione collettiva decentrata, ed in particolare dai Contratti Collettivi Integrativi Decentrati del 2002, 2005 e 2009, che espressamente regolavano le Indennità di Disagio, Rischio, Cuffia, Maneggio Valori, per il personale dell'Ente Provincia di Bologna.

Affermavano poi la legittimità della normativa pattizia prevista nei medesimi contratti collettivi, per le ragioni indicate in ricorso, e chiedevano che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la legittimità dei suddetti Contratti Collettivi, nella parte in cui prevedevano le Indennità di Disagio, Rischio, Cuffia, Maneggio valori, per il personale dell'Ente Provincia di Bologna, e dichiarasse il diritto dei ricorrenti medesimi a percepire il trattamento economico accessorio dell'indennità di disagio, con la conseguente condanna della Provincia di Bologna a corrispondere ai ricorrenti le somme maturate da ciascuno a titolo di indennità di disagio, a far data dal mese di Novembre 2011, sino al ripristino della predetta indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al saldo e alla rifusione delle spese legali.

La Provincia Di Bologna si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione del difetto di legittimazione e/o interesse ad agire dei ricorrenti con riferimento alla pretesa declaratoria di legittimità dei contratti integrativi CCDI 2002-2005 e CCDI del 7-8/05/2009, per e ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.

In via principale chiedeva poi l'accertamento della legittimità della sospensione da parte della stessa Provincia di Bologna, dell'erogazione della indennità di disagio ai ricorrenti a far data dall'1/11/ 2011, e l'accertamento dell'illegittimità/nullità/ inefficacia delle clausole contrattuali riguardanti l'indennità di disagio dei ricorrenti rispetto al CCNL 1/4/1999, per le ragioni

indicate in comparsa di costituzione e risposta, con conseguente reiezione delle domande degli attori.

In via riconvenzionale, chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, dichiarasse la nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali contenute negli accordi integrativi 12/7/2006- 22/9/2006, 22/5/2007 e 7-8/05/2009 rispetto al CCNL 1/4/1999, che prevedevano l'erogazione dell'indennità di disagio al personale dei Centri per l'Impiego impegnati in attività di ricevimento di utenza, e condannasse i medesimi ricorrenti al pagamento per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. , delle somme percepite a tale titolo dall'1/1/2004 al 31/10/2011.

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat, e con vittoria di spese di giudizio.

***, si costituivano in giudizio sulla domanda riconvenzionale svolta dalla Provincia di Bologna, affermandone l'infondatezza per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta sulla domanda riconvenzionale, e chiedevano, oltre a quanto già chiesto nel ricorso, il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione e/o interesse ad agire ed il rigetto di tutte le domande riconvenzionali avanzate dalla resistente.

Il processo si svolgeva alle udienze del 13/09/2013 e del 12/05/2014.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

Motivi della decisione

Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione e/o interesse ad agire dei ricorrenti, proposta dalla Provincia di Bologna, convenuta nel presente giudizio, osserva il Tribunale che l'eccezione è infondata e deve essere respinta posto che l'esistenza della legittimazione attiva e dell'interesse ad agire, deve essere valutato con riferimento al petitum della domanda, come prospettata in ricorso.

Nel caso in esame il petitum sostanziale dedotto consiste nel "diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico accessorio dell'indennità di disagio", e rispetto a tale petitum sussiste sia la legittimazione attiva che l'interesse ad agire.

Nel merito della controversia, osserva il Tribunale che l'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente all'epoca dei fatti, statuiva che "le Pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

Tale norma individuava pertanto delle fattispecie di nullità ex lege di norme pattizie contenute in contratti integrativi, per contrarietà a norme imperative di ordine pubblico, imponendo una automatica e immediata disapplicazione delle clausole della contrattazione integrativa in contrasto con quelle previste dalle suddette Fonti normative di rango superiore, senza necessità di una previa pronuncia giudiziale.

Da ciò consegue che le Pubbliche Amministrazioni, e, nel caso in questione, la Provincia di Bologna non potevano applicare norme pattizie in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Osserva poi il Tribunale che, nella fattispecie in esame, l'indennità di disagio percepita dai ricorrenti e prevista dall'art. 17 comma 2 lettera e) del CCNL dell'1/4/1999, è un particolare compenso che vale a remunerare le specifiche modalità e le condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Affinché tale indennità potesse essere considerata legittima, sarebbe occorso che la prestazione lavorativa dei beneficiari, si fosse svolta in primo luogo con modalità realmente ed effettivamente differenti, ed in secondo luogo che tale differenza non fosse già intrinsecamente contemplata nelle specifiche declaratorie professionali della categoria di appartenenza.

Infatti, qualora, lo specifico disagio individuato dalla norma pattizia, quale causale dell'indennità, sia già contemplato nelle mansioni tipiche dello specifico profilo professionale, viene a mancare la causale ultima dell'indennità in questione, dato che lo specifico profilo di disagio è già stato previsto, valutato e remunerato con il trattamento stipendiale contrattualmente previsto.

Nel caso in esame, da un raffronto con la declaratoria contrattuale per il personale della categoria C del CCNL Regioni ed Enti locali emerge che la normale prestazione lavorativa dell'operatore allo sportello, consiste "in una attività di informazione, accoglienza, primo orientamento al lavoro per l'utenza dei Centri per l'Impiego compresa l'utenza svantaggiata/disabile, con gestione in forma individuale o collettiva tutte le attività di front office e di back office dei servizi per il lavoro, in rapporto diretto con le persone (sportello, colloqui, gruppi)"

In sintesi, lo svolgimento di attività prevalentemente di sportello con persone portatrici di problematiche sociali ed economiche, è mansione già individuata, contenuta e descritta nel profilo professionale richiamato e nella declaratoria della categoria C del CCNL Regioni ed Enti Locali.

E tale concetto è stato ribadito anche dalla Ragioneria Generale dello Stato in risposta alle giustificazioni addotte dalla Provincia a seguito delle irregolarità rilevate dagli ispettori.

La circostanza, poi, addotta dai ricorrenti, che la categoria dei dipendenti addetti ai Centri per l'Impiego non sia stata espressamente menzionata dalla Ragioneria dello Stato, non modifica tale impostazione generale, circa i corretti criteri di individuazione delle situazioni che consentono o non consentono in concreto, il riconoscimento dell'indennità in questione, poiché per quanto sopra esposto, non sussistevano e non sussistono le condizioni per individuare nella concreta prestazione lavorativa dei ricorrenti, quegli elementi di differenziazione del Disagio, rispetto a quanto già previsto nella.

Ne consegue che suindicate norme pattizie contenute nei contratti integrativi aziendali, sono nulle ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. n. 165 del 2001 e per difformità con gli artt. 4, 15 e 17 CCNL dell'1/4/ 1999.

Devono pertanto essere respinte le domande proposte dai ricorrenti, e deve essere dichiarata la legittimità della sospensione da parte della Provincia di Bologna, dell'erogazione dell'indennità di disagio ai ricorrenti a far data dall'1/11/2011.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale proposta dalla Provincia di Bologna, inerente la restituzione da parte dei ricorrenti, delle somme percepite a titolo di indennità di disagio, negli anni passati, dal'1/1/2004 al 31/10/2011, osserva il Tribunale che con L. n. 68/2014 del 2 maggio 2014, è stato convertito il D.L. n.16 del 6 marzo 2014, che all'art 4, sotto la rubrica "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi", prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite dalle Regioni e dagli Enti locali al proprio personale in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa.

Pertanto, la domanda di condanna in via riconvenzionale della Provincia di Bologna deve essere rigettata, in quanto infondata, in forza della normativa medio tempore intervenuta.

Le spese del processo vengono compensate tra le parti data la peculiarità della vicenda sostanziale, la complessità delle questioni controverse.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro respinge le domande proposte dai ricorrenti contro la Provincia di Bologna.

Respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla Provincia di Bologna.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.

Così deciso in Bologna, il 12 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2014.